

MINISTERO DELL'INTERNO

**Decreto 10 marzo 1971
(Gazz. Uff., 7 aprile, n. 86).**

**Inclusione del polietilene nell'elenco dei materiali con i quali possono essere
fabbricati i contenitori per oli minerali.**

Il Ministro per l'interno:

Visto l'art. 2 della legge 27 marzo 1969, n. 121, recante norme per l'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e il trasporto degli oli minerali e loro derivati;

Di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Articolo unico

Per la fabbricazione dei contenitori destinati alla lavorazione, all'immagazzinamento, all'impiego e al trasporto degli oli minerali e loro derivati è consentito l'impiego del seguente materiale:

polietilene ad alta densità (non inferiore a 0,941).

L'impiego è consentito limitatamente ai contenitori mobili (di tipo portatile) per oli minerali e loro derivati con punto d'infiammabilità superiore a 21 gradi centigradi.